



AVVISO TASSE E CONTRIBUTI

Anno Accademico 2025/2026

Corsi di Dottorato di Ricerca

Sommario

AVVISO TASSE E CONTRIBUTI	1
Art. 1 - Tassazione e contribuzione	1
Art. 2 - Rate e scadenze di pagamento	3
Art. 3 - Esoneri e riduzioni	3
Art. 4 - Sospensione e proroga della frequenza	4
Art. 5 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi	5
Art. 6 - Accesso agli atti, Trattamento dei dati, Responsabile del procedimento amministrativo	5

Il presente avviso disciplina le disposizioni in materia di tasse e contributi da applicare agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2025/2026. Viene inoltre fatto cenno dei costi correlati all'esame finale.

A richiesta dello studente, il valore massimo della tassa e del contributo onnicomprensivo possono essere progressivamente ridotti per effetto dell'applicazione dell'*ISEE Universitario* o l'*ISEE a nucleo ristretto Dottorato* (con le informazioni esclusivamente del dottorando).

Nel presente avviso con il termine ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per praticità si fa riferimento ad entrambe le tipologie incluso l'eventuale aggiornamento delle stesse tipologie ricalcolate tramite l'*ISEE corrente*.

Per richiedere l'ISEE bisogna essere residenti in Italia.

Art. 1 - Tassazione e contribuzione

1. Voci della tassazione e contribuzione

Per ogni anno di iscrizione, è necessario pagare:

- l'imposta di bollo (16,00 euro non rimborsabile);
- la tassa regionale;
- il contributo onnicomprensivo (oltre a eventuali indennità accessorie per servizi a richiesta o indennità di mora) come dettagliati nei commi seguenti e all'art. 5.

2. Tassa regionale

- Gli studenti residenti in Italia pagano la tassa regionale pari a:
 - 120,00 euro se ottengono un ISEE di valore fino 27.948,60 euro;
 - 140,00 euro se ottengono un ISEE superiore a 27.948,61 euro ed entro 55.897,20 euro;
 - 160,00 euro se ottengono un ISEE superiore a 55.897,20 euro o se non ottengono un ISEE per l'Università;
- Gli studenti residenti all'estero pagano la tassa regionale pari a 160,00 euro;
- I dottorandi di questo Ateneo contemporaneamente iscritti all'Università di Udine o alla Sissa o ai Conservatori del Friuli Venezia-Giulia pagano la tassa regionale solo sulla prima carriera di iscrizione;
- Gli studenti iscritti all'anno accademico 2025/2026 che rinunciano, e si iscrivono una seconda volta all'interno dell'Ateneo, non devono ripagare la tassa regionale già versata nella prima carriera.

3. Contributo onnicomprensivo

Per borsa di dottorato si intende unicamente la borsa di cui all'art. 9 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e non i redditi equivalenti o diverse forme di sostegno utilizzate dai dottorandi. La borsa temporaneamente sospesa per i casi previsti non consente di sospendere il pagamento del contributo onnicomprensivo.

Gli studenti non beneficiari di borsa di dottorato o che hanno rinunciato definitivamente alla borsa di dottorato nell'anno accademico precedente non pagano il contributo onnicomprensivo. I dottorandi borsisti che rinunciano

alla borsa in corso d'anno sono tenuti al pagamento di entrambe le rate previste.

I dottorandi residenti in Italia beneficiari di borsa di dottorato pagano i seguenti importi:

ISEE (in euro)	Contributo omnicomprensivo (in euro)	Tassa regionale (in euro)	Imposta di bollo (in euro)
da 0,00 a 25.000,00	0,00	120,00	16,00
da 25.000,01 a 50.000,00	150,00	L'importo varia dai 120,00 ai 140,00	16,00
Da 50.000,01 a 75.000,00	300,00	L'importo varia dai 140,00 ai 160,00	16,00
oltre 75.000,00 (o in assenza Isee)	450,00	160,00	16,00

I dottorandi residenti all'estero beneficiari di borsa di dottorato pagano i seguenti importi:

Contributo omnicomprensivo (in euro)	Tassa regionale (in euro)	Imposta di bollo (in euro)
300,00	160,00	16,00

4. Termini presentazione ISEE

Per non pagare la tassa regionale e il contributo omnicomprensivo in misura massima, gli studenti residenti in Italia con un ISEE inferiore a € 75.000,00 devono richiedere l'ISEE universitario o l'ISEE a nucleo ristretto per Dottorato.

Questi sono gli unici documenti acquisibili per il ricalcolo e la riduzione delle tasse: non possono essere accettati ISEE ordinari, parificati o dichiarazioni/autocertificazioni diverse.

L'ISEE può essere richiesto presso qualsiasi CAF o ottenuto direttamente sul sito INPS. Per gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno per rifugiati, protezione sussidiaria o asilo politico in Italia e per gli studenti apolidi, il calcolo dell'ISEE per l'Università terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

L'ISEE deve essere rilasciato entro i seguenti termini:

DATA ISCRIZIONE ANNO ACCADEMICO 2025/2026	DATA ISEE
Pre-immatricolazione o iscrizione compresa entro il 31 dicembre 2025 (fa fede la data del pagamento della prima rata, anche se, in alcuni casi per gli anni successivi al primo, costituita dalla sola imposta di bollo)	ISEE 2025 deve essere ottenuto entro il 31 dicembre 2025 . ATTENZIONE In questo caso l'ISEE 2026 NON potrà essere acquisito per il ricalcolo delle tasse neppure con il pagamento dell'indennità di mora. [
Pre-immatricolazione o iscrizione dal 1° gennaio 2026 in poi (fa fede la data del pagamento della prima rata, anche se, in alcuni casi per gli anni successivi al primo, costituita dalla sola imposta di bollo)	ISEE 2026 deve essere richiesto entro il 27 aprile 2026 . Il buon esito della richiesta comporterà il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso. ATTENZIONE Ottenendo l'ISEE 2026 dopo tale data non sarà possibile vedersi ricalcolare le tasse in base ad esso neppure con il pagamento dell'indennità di mora . Per loro non verrà in alcun caso tenuto in considerazione l'ISEE 2025.

2. Rilevante variazione della situazione reddituale complessiva – ISEE CORRENTE

È possibile, qualora sia già stato acquisito un ISEE, richiedere **entro il 27 aprile 2026** un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato chiamato "ISEE Corrente".

L'ISEE Corrente va inviato a tasse.studenti@amm.units.it (utilizzando la propria e-mail istituzionale).

Per informazioni sui requisiti necessari per ottenere un ISEE Corrente rivolgersi ai CAF.

3. Consenso alla consultazione e acquisizione dell'ISEE dalla banca dati INPS.

Durante la procedura di immatricolazione o di iscrizione *on line* lo studente può fornire il consenso alla consultazione della banca dati INPS per l'acquisizione dei dati ISEE/DSU. Per verificare o modificare lo stato del consenso,

accedere alla propria area riservata alla voce HOME/ CONSENSI PRIVACY. Per coloro che hanno fornito il relativo consenso, dopo il pagamento della prima rata, l'ISEE valido per l'Università verrà rintracciato, direttamente nella banca dati INPS.

4. Esclusioni dalla determinazione della tassa regionale e del contributo omnicomprendivo in base all'ISEE

Sono esclusi dalla determinazione della tassa regionale e del contributo omnicomprendivo in base all'ISEE e devono quindi versare la massima tassazione/contribuzione:

- a. gli studenti residenti in Italia che non presentano l'ISEE entro i termini;
- b. gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione, con riferimento ai casi più gravi, che prevedano esclusione da uno o più esami e sospensione temporanea dall'università;
- c. gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni.

Art. 2 - Rate e scadenze di pagamento

Il pagamento della prima rata (anche se costituita dalla sola imposta di bollo) costituisce manifestazione di volontà di pre-immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico 2025/2026.

Le rate sono le seguenti:

La prima rata (in taluni casi rata unica), di importo pari a 136,00 euro, comprende l'imposta di bollo e l'acconto della tassa regionale e deve essere versata da tutti gli studenti dei corsi di dottorato entro i termini previsti per l'iscrizione/immatricolazione.

La seconda rata, il cui importo è pari al saldo del contributo omnicomprendivo e della tassa regionale dovuta in base all'ISEE, deve essere versata entro il **27 aprile 2026** soltanto dai beneficiari di borsa di dottorato.

Gli studenti che si confermeranno non beneficiari di borsa di dottorato e gli studenti in regime di co-tutela otterranno il rimborso d'ufficio di quanto eventualmente già versato e non dovuto.

I dottorandi in regime di co-tutela sono sottoposti al regime di tassazione ordinaria presso l'Università degli Studi di Trieste e/o l'Istituzione estera secondo le disposizioni stabilite dalla relativa convenzione di co-tutela. In ogni caso in linea generale non ci può essere una doppia imposizione in entrambe le sedi per lo stesso anno di iscrizione.

I dottorandi in co-tutela in ingresso nell'anno di frequenza presso l'Università degli Studi di Trieste (Host University) pagano la tassa regionale, il contributo omnicomprendivo e l'imposta di bollo.

Gli Uffici coinvolti nella gestione della co-tutela potranno rimodulare i pagamenti caso per caso nell'eventualità ci siano degli aggiornamenti alla convenzione o a seguito dell'applicazione di nuove norme.

Art. 3 - Esoneri e riduzioni

Gli studenti sono in ogni caso tenuti a pagare per ogni anno d'iscrizione l'imposta di bollo (16,00 euro).

1. Esoneri totali (tassa regionale e contributo omnicomprendivo)

- a. **Studenti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104:** esonero totale da tassa regionale e contributo omnicomprendivo.

Per usufruire dell'esonero, entro il 27 aprile 2026 gli studenti devono presentare l'apposita domanda reperibile su <https://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/>. Gli studenti che hanno ottenuto l'esonero nell'anno accademico 2024/2025 devono presentare nuovamente domanda solamente se la certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche competenti è scaduta o non aggiornata. Il buon esito della richiesta comporterà il rimborso di quanto eventualmente pagato.

- b. **Studenti che sospendono gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate:** esonero totale da tassa regionale e contributo omnicomprendivo, per il periodo di interruzione. Gli studenti che beneficiano di questo esonero non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.

- c. **Studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità o certificati inabili al lavoro per una percentuale superiore ai 2/3, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli ai sensi dell'art.30 L. 118/1971:** esonero totale da tassa regionale e contributo omnicomprensivo. Ogni anno accademico, entro 30 giorni dal pagamento della prima rata (o rata unica), lo studente deve presentare la domanda utilizzando il modulo reperibile alla voce "Esoneri e Riduzioni":

<https://portale.units.it/it/studiare/contributi/dottorati-di-ricerca-phd> Il buon esito della richiesta comporterà il rimborso di quanto eventualmente pagato.

- d. **Studenti idonei o vincitori della borsa di studio erogata dall'ARDiS** (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio) per l'anno accademico 2025/2026, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale e del contributo omnicomprensivo. L'Università restituirà d'ufficio quanto eventualmente versato come prima rata.

2. Esoneri parziali

- a. **Studenti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del SSN compresa tra il 45% e il 65%:** riduzione del 50% del contributo omnicomprensivo dovuto. Per la domanda di esonero, seguire le procedure e le scadenze previste al comma 1, lettera a) del presente articolo.
- b. **Studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale** (per l'a.a. 2025/26 [D.M. 166 del 3 marzo 2025](#)): esonero dal contributo omnicomprensivo per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. In questo caso la domanda va presentata entro il 30 gennaio 2026, utilizzando il modulo presente su <https://portale.units.it/it/studiare/contributi/dottorati-di-ricerca-phd>. Tale termine non può essere superato neppure con il pagamento dell'indennità di mora.
- c. **Studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'iscrizione all'anno accademico 2025/2026:** riduzione di 150,00 euro del contributo omnicomprensivo. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. La riduzione non può, in ogni caso, superare la quota di contributo dovuta originariamente dallo studente. La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla pre-immatricolazione/iscrizione (pagamento della prima rata, anche se costituita dalla sola imposta di bollo) utilizzando il modulo presente su <https://portale.units.it/it/studiare/contributi/dottorati-di-ricerca-phd>. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora.
- d. **Studenti internazionali:** usufruiscono dell'esenzione dal contributo omnicomprensivo se hanno permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria. Stessa agevolazione viene garantita ai titolari di protezione speciale (ex L. 132/2018, D.L. 130/2020 convertito in L. 173/2022, che ha riformulato l'art. 19 del Testo Unico Immigrazione TUI e successive modifiche). La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente su <https://portale.units.it/it/studiare/contributi/dottorati-di-ricerca-phd>.
- e. **Studenti iscritti contemporaneamente al dottorato e a una specializzazione medica** Il contributo omnicomprensivo segue le regole generali in quanto la borsa di dottorato è considerata sospesa per tutto il periodo nel quale è in vigore il contratto di formazione specialistica con erogazione del trattamento economico corrispondente.
- f. **Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano e della CRUI:** esonero totale dal contributo omnicomprensivo. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio dopo la verifica dei requisiti. Lo studente sarà inoltre esonerato dal pagamento del contributo per l'iscrizione a eventuali corsi singoli. La domanda va presentata entro il 30 novembre 2025 utilizzando il modulo reperibile alla voce "Esoneri e Riduzioni": <https://portale.units.it/it/studiare/contributi/dottorati-di-ricerca-phd>.

Art. 4 – Sospensione e proroga della frequenza

1. Sospensione della frequenza

Gli studenti che sospendono la frequenza ai corsi di dottorato per uno dei motivi previsti dall'art. 22 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (<https://amm.units.it/normativa/regolamenti/articolo-44577/art-22-sospensione-studi>) sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo, della tassa e del contributo previsti.

2. Recupero della frequenza

Per recuperare i periodi di sospensione della frequenza gli studenti devono iscriversi a fine ciclo ad un ulteriore anno accademico pagando la tassa e il contributo previsti.

Se i periodi di sospensione all'interno dell'anno accademico sono superiori a sei mesi, lo studente deve reinscriversi allo stesso anno di corso in qualità di ripetente, pagando la tassa e il contributo previsti.

3. Proroghe

La proroghe della consegna della tesi o della frequenza sono disciplinate dall'art. 23 del *Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca* (<https://amm.units.it/normativa/regolamenti/articolo-44578/art-23-proroga-della-consegna-della-tesi-o-della-frequenza>).

La proroga per la consegna della tesi non prevede alcun pagamento.

La proroga della frequenza per motivate esigenze scientifiche proposta dal Collegio dei Docenti comporta l'iscrizione all'anno accademico successivo a quello di conclusione del triennio e il **pagamento dell'imposta di bollo, della tassa e del contributo previsti**).

Analogo regime di tassazione viene applicato per i dottorandi in co-tutela in regime di proroga ai sensi del *comma 1 dell'art. 34 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca* (<https://amm.units.it/normativa/regolamenti/articolo-51881/art-34-co-tutela-tesi>).

Art. 5 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi

Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi fino a 30 giorni	€ 30,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi da 31 a 45 giorni	€ 60,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi superiori a 45 giorni	€ 100,00
Contributo prova di ammissione per Dottorati di Ricerca I candidati provenienti dai Paesi particolarmente poveri sono esonerati dal pagamento del contributo	€ 30,00
Esame finale (2 marche da bollo)	€ 32,00

Duplicato diploma + bollo virtuale	€ 46,00
Contributo corsi singoli per ogni CFU (max 36). Sono esentati da tale pagamento i dottorandi dell'Università di Trieste (se il corso è previsto dal progetto formativo) e della SISSA	€ 40,00
Indennità per verifica requisiti di riconoscimento accademico del titolo estero	€ 150,00
Indennità di riconoscimento accademico del titolo estero	€ 400,00

Art. 6 - Accesso agli atti, Trattamento dei dati, Responsabile del procedimento amministrativo

1. Conferimento, finalità e conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli studenti saranno trattati, conservati ed archiviati, con modalità anche informatica, dall'Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse al presente Avviso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità predette.

2. Titolare del trattamento e destinatari dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1.

I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai collaboratori dei competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avvengono in forma cartacea e su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del relativo Regolamento.

3. Diritti dell'interessato al trattamento e accesso agli atti

Agli studenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, inviando una *mail* al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati agli indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it.

Agli studenti è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento, ai sensi della vigente normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006).

4. Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Unità di staff ESSE3, ANS e contribuzione studentesca dell'Università degli Studi di Trieste.